

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2017
GIUGNO

La gestione dell'emergenza

- Appuntamento a Roma per la 17a Conferenza Internazionale sui Sistemi Water Mist
- La formazione antincendio per il personale marittimo
- Punto Norme



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFININDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

DALL'ASSOCIAZIONE

Appuntamento a Roma per la 17a Conferenza Internazionale sui Sistemi Water Mist

La 17a conferenza internazionale sui Sistemi Water Mist si terrà a Roma il prossimo 25 e 26 ottobre, presso l'Hotel Barcelò Aran Mantegna. L'International Water Mist Association 'IMWA' si aspetta la partecipazione di oltre 100 delegati dall'Italia e da tutto il mondo. Durante la conferenza si terranno presentazioni sullo stato della normazione internazionale sui sistemi Water Mist e sullo sviluppo delle attività di ricerca e di test che sono attualmente condotte da varie organizzazioni internazionali.

(Fonte: International Water Mist Association)

4

NEWS

7

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO – 1

LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

La gestione dell'emergenza, rientra tra le azioni organizzative finalizzate al mantenimento dei livelli di sicurezza antincendio raggiunti per ogni attività. Emergenza può essere definita come qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa per le persone e/o dei beni e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 4 maggio 2017)

17

ANTINCENDIO – 2

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO PER IL PERSONALE MARITTIMO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 2 maggio 2017 (G.U. n.111 del 15 maggio 2017) ha regolamentato la istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo, inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 18 maggio 2017)

25

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO - SENTENZA 21 APRILE 2017, N. 10145

INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE

(A cura di Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Lavoro", n. 23 del 2 giugno 2017, pag. 38-42)

31

RASSEGNA NORMATIVA LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	33
PUNTO NORME NORMATIVA TECNICA	39
L'ESPERTO RISPONDE	40
CALENDARIO GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN A GIUGNO 2017	42

Dall'Associazione

- **Appuntamento a Roma per la 17a Conferenza Internazionale sui Sistemi Water Mist**



4

La 17a conferenza internazionale sui Sistemi Water Mist si terrà a Roma il prossimo 25 e 26 ottobre, presso l'Hotel Barcelò Aran Mantegna.

L'International Water Mist Association 'IWMA' si aspetta la partecipazione di oltre 100 delegati dall'Italia e da tutto il mondo.



Dal 15 maggio sarà aperta la pagina web della conferenza, sempre accessibile tramite il sito dell'associazione e sarà possibile registrarsi all'evento (il periodo di registrazione anticipata a prezzo di favore 'early bird' terminerà il 15 luglio). Il programma completo della Conferenza sarà pubblicato a partire dal primo di luglio. Fin qui le informazioni di base per la Conferenza e per poter partecipare attivamente al programma, in caso di interesse.

Durante la conferenza si terranno presentazioni sullo stato della normazione internazionale sui sistemi Water Mist e sullo sviluppo delle attività di ricerca e di test che sono attualmente condotte da varie organizzazioni internazionali. Altre presentazioni verteranno certamente su case study e su applicazioni particolari condotte in questi anni. La Conferenza è l'evento più importante nel settore dei sistemi Water Mist a livello mondiale ed è anche una straordinaria occasione di incontro e di relazione con tutti i principali operatori del settore, oltre che la migliore occasione possibile per imparare qualcosa di più su questa fantastica tecnologia antincendio.

Non è per altro la prima volta che la Conferenza della IWMA si svolge in Italia.

Già nel 2004 la 4a conferenza fu tenuta nella Capitale italiana con notevole successo di delegati e di pubblico.

La IWMA era stata allora costituita da soli 6 anni, essendo stata fondata nel 1998: questo significa che nel 2018 l'Associazione festeggerà i propri primi 20 anni... come dire, appena maggiorenne!



5

Guardarsi indietro, ma ancora di più, avere bene in mente cosa accadrà nel futuro è il principale impegno degli organi costitutivi dell'Associazione che comprendono il Consiglio di Gestione (Board of Directors), il Comitato Scientifico (Scientific Council) e soprattutto l'Assemblea dei membri dell'Associazione, organismo principale di decisione dell'Associazione.

E le questioni fondamentali sono: cosa abbiamo ottenuto fino a qui? Come potremo essere e quali obiettivi potremo porci per i prossimi 20 anni? Quali dovranno essere le azioni principali da intraprendere per lo sviluppo della tecnologia water mist e dell'Associazione che la rappresenta?

Il **presidente** della **IWMA**, **Ragnar Wighus**, pone la questione nei termini seguenti:



“Le risposte sono chiare. Durante i primi 20 anni la IWMA si è focalizzata principalmente sulle questioni fondamentali, e quindi sulle basi scientifiche della tecnologia e sulla ricerca. Siamo stati anche coinvolti in maniera molto intensa nelle attività di standardizzazione, avendone riconosciuto il ruolo essenziale per l’affermazione della tecnologia Water Mist nel mondo.

I prossimi 20 anni dovranno essere focalizzati principalmente sulla formazione, aumentando ancora l’indice di accettabilità dei sistemi Water Mist, rendendo la tecnologia ancora meglio conosciuta e conseguentemente aumentandone la diffusione.

In ogni caso – conclude il Presidente – lo studio della tecnologia, la ricerca e la partecipazione attiva ai gruppi di standardizzazione internazionali rimarranno sempre fra le basi di qualunque iniziativa che vorremo intraprendere”.

Una parte fondamentale di questa attività sarà sempre quella di spiegare, nella maniera più chiara possibile, come funziona la tecnologia Water Mist nella lotta contro l'incendio e come si relaziona con i concetti base dell'omologazione ed approvazione dei sistemi.

Che dire... sperando di vedervi numerosi, arrivarci a tutti a Roma con la tecnologia Water Mist!
(Fonte: International Water Mist Association)

News



Ambiente

■ Aia, definite le procedure per lo svolgimento delle istruttorie e dei controlli

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 recante "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis".

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 26 maggio, disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs 152/06 in relazione a:

- istruttoria per il primo rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti – tariffa in Allegato I, punto 7 del decreto (adottando, nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del D.lgs 152/06, le specifiche riduzioni indicate);
- all'istruttoria per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata - tariffa in Allegato II, punto 7 del decreto (adottando, nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del D.lgs 152/06, le specifiche riduzioni indicate);
- istruttoria in caso di modifiche sostanziali in una installazione già dotata di AIA, in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviata su istanza del gestore, o con autonomo provvedimento – tariffa in Allegato I, punto 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto;
- istruttoria per la valutazione della comunicazione – tariffa in Allegato III del decreto;
- attività di controllo basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione - tariffa in Allegato IV del D.lgs 152/06;
- visite di verifica presso l'installazione che avevano evidenziato gravi inosservanze delle condizioni autorizzative - tariffa in Allegato IV del decreto.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto in esame le ispezioni straordinarie.

Le modalità generali non contabili inerenti alla conduzione delle istruttorie e dei controlli sono, in sintesi, le seguenti.

1. Istruttoria per primo rilascio o per riesame con valenza di rinnovo

L'istruttoria è specificamente finalizzata a consentire all'autorità competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e un piano di monitoraggio e controllo in merito a ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro:

- delle autorizzazioni sostituite;
- delle condizioni che garantiscono la conformità dell'installazione ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- delle modalità previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica;
- dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione e per la riduzione dell'inquinamento acustico;
- delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;
- degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché gli obblighi di comunicazione;
- delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione;
- della eventuale indicazione del numero massimo, della massima durata e della massima intensità di superamenti dei valori limite di emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati situazioni diverse dal normale esercizio;
- delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione;
- delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 acquisite in Conferenza di Servizi;

- degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi sull'installazione;
- delle eventuali valutazioni circa la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune;
- delle eventuali misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili;
- delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in Conferenza di Servizi.

2. Istruttoria per riesame

Nel caso di riesame (disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni già presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale alle attività interessate dal riesame.

In tal caso si applicano le modalità già indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attività interessate dal riesame.

Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorità competente un aggiornamento della domanda di autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale. In tal caso si applicano le modalità già indicate per riesame con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione.

3. Istruttoria per modifiche sostanziali

Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali all'installazione, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni già presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle attività interessate dalle modifiche progettate. In tal caso si applicano le modalità già indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attività interessate dalle modifiche progettate.

A riguardo va annotato che le modifiche che comportano la necessità di un riesame approfondito delle funzionalità di intere parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori, generalmente dovrebbero essere classificate come sostanziali. La necessità di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende dal fatto che in mancanza di essa non è possibile verificare che gli effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi.

Inoltre nel valutare la sostanzialità di una modifica è necessario considerare gli effetti cumulati di tutte le modifiche precedentemente intervenute, già giudicate non sostanziali, per evitare che interventi significativi sull'installazione siano giudicati «non sostanziali» solamente perché parcellizzati.

4. Istruttoria per modifiche non sostanziali

Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'installazione, il gestore le comunica all'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In tal caso le attività istruttorie si articolano secondo le seguenti modalità:

- analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attivando, in caso contrario, le procedure previste all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- eventuale aggiornamento espresso dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni.

Nel caso in cui il gestore segnali che tale seconda attività è a suo giudizio propedeutica all'esercizio della modifica progettata, l'autorità competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari, sia nella individuazione delle priorità istruttorie.

5. Controlli

Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, costituiscono oggetto delle attività di controllo soggette a tariffa le azioni svolte dall'autorità di controllo (ivi individuata) volte ad accertare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

In particolare tali attività consistono in:

- verifica e valutazione in ufficio della documentazione trasmessa dal gestore in attuazione dell'AIA;

- verifica dei controlli a carico del gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione;

- verifica della regolare trasmissione dei dati e del rispetto degli obblighi di comunicazione;

- eventuali visite in loco presso l'installazione, programmate o altrimenti disposte;

- eventuali visite in loco presso l'installazione, da effettuarsi entro 6 mesi dalla precedente ispezione, in caso di grave inosservanza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- eventuale verifica, durante le visite in loco, del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti;

- eventuali prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, eventualmente contenuti nel piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale o nella programmazione delle visite in loco;

- comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attività di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei relativi atti necessari.

Si evidenzia, da ultimo, che entro il 7 novembre 2017 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate, con proprio provvedimento, ad adeguare le tariffe e le modalità di versamento alle disposizioni del decreto in oggetto, per le istruttorie e le attività di controllo di propria competenza. Sino alla emanazione di tali provvedimenti, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti a livello territoriale.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Ambiente24”, 4 maggio 2017)



Antincendio

■ **Classificazione al fuoco delle coperture: la UNI EN 13501-5**

Le commissioni tecniche Comportamento all'incendio e Reazione al fuoco hanno pubblicato la UNI EN 13501-5:2016 in materia di classificazione al fuoco di prodotti e degli elementi da costruzione, in particolare sulla classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno.

La norma fornisce i procedimenti per la classificazione del comportamento al fuoco dei tetti/delle coperture dei tetti esposti a un fuoco esterno sulla base dei quattro metodi di prova indicati nella UNI CEN/TS 1187:2012, nonché le regole pertinenti di applicazione estesa.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 19 maggio 2017)



Impianti

■ **Gli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone**

Con decreto 11 maggio 2017 (Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2017) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato le nuove prescrizioni tecniche per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Si tratta, in sostanza, di una rielaborazione organica della precedente normativa relativa al personale, all'esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive.

La nuova disciplina, in vigore dal 24 maggio 2017, si applica alle funivie, alle funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone.

Il provvedimento si suddivide in più Capitoli. Il primo definisce l'oggetto e lo scopo delle norme mentre il secondo Capitolo raggruppa le disposizioni da adottare in merito al personale per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.

Il terzo Capitolo tratta delle modalità di esercizio in servizio pubblico, disciplinando i casi particolari, mentre il quarto Capitolo concerne i documenti per l'esercizio. Nel quinto Capitolo sono indicate le procedure per l'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali per gli impianti di nuova costruzione, nel sesto Capitolo sono contenute le norme e le regole tecniche per la manutenzione, le ispezioni e i controlli in esercizio mentre nel settimo Capitolo vi sono le regole per le visite e le prove periodiche dell'Autorità di sorveglianza

Il Capitolo 8 riguarda le regolazioni, le riparazioni e le sostituzioni che non costituiscono variante costruttiva mentre, infine, il Capitolo 9 concerne la disciplina transitoria. Al riguardo viene specificato che entro il 24 maggio 2019 tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti della nuova disciplina.

A tale scopo si prevede che l'esercente debba inviare all'Autorità di sorveglianza, ai fini approvativi, il Regolamento di esercizio con i relativi allegati, tra i quali il Piano di evacuazione, pena la revoca del nulla osta o dell'autorizzazione, nonchè il Registro giornale, il Registro di controllo e manutenzione, il Verbale di ispezione annuale e il Rapporto di ammissibilità sullo stato delle funi.

Di particolare interesse anche le disposizioni concernenti il piano dei controlli. Si dispone che ove occorra modificare il piano dei controlli non distruttivi relativo alle revisioni speciali e generali, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio, con l'assistenza di un esperto qualificato di 3° livello secondo la UNI EN ISO 9712, debba individuare tutte le parti dell'impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove.

Le indicazioni sui controlli da eseguire dovranno essere contenute nel nuovo piano dei controlli da allegare come documento specifico al manuale d'uso e manutenzione, di cui è parte integrante.

Il nuovo piano dei controlli dovrà poi prevedere controlli non distruttivi, a campione nel caso di revisioni quinquennali, da parte di personale qualificato, sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale.

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio o il Responsabile dell'esercizio dovrà infine dare esecuzione al piano e prevedere che il rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi portanti, traenti, zavorra e tenditrici sia effettuato entro e non oltre i cinque anni precedenti.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 5 giugno 2017)



Sicurezza sul lavoro

■ Il documento di valutazione dei rischi è da adeguare

Gli aspetti legati alla tutela della salute e della sicurezza sono disciplinati dagli articoli 18, 22 e 23 della legge sul lavoro agile, senza dimenticare comunque che, trattandosi in tutto e per tutto di lavoratori,

come definiti dal Testo unico sulla sicurezza, in linea generale occorre fare riferimento proprio al Dlgs 81/2008.

L'articolo 18, comma 2 della legge chiarisce che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento della sua attività. Il datore di lavoro dovrà assicurare al lavoratore anche una adeguata formazione e informazione sui rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi, che dovrà, obbligatoriamente, tenere conto anche di questa forma atipica di svolgimento della prestazione lavorativa.

Non è da trascurare la necessità della visita di idoneità alla mansione, nel caso in cui lo stesso documento identifichi la mansione come soggetta a sorveglianza sanitaria, fatto certamente possibile anche in caso di lavori non particolarmente pericolosi in sé, come ad esempio le posizioni di videoterminale, soggette a sorveglianza sanitaria oltre un certo limite di lavoro al video.

In base all'articolo 22 della legge, poi, il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A questo fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il secondo comma dell'articolo 22 stabilisce che il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Infine, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare il lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali (articolo 23, comma 2).

È prevista la risarcibilità dell'infortunio in itinere se la prestazione lavorativa si svolge in un luogo diverso dall'abitazione del lavoratore (articolo 23, comma 3).

A parte le disposizioni specificamente previste dal Ddl approvato in via definitiva, bisogna ricordare che lo smart working è semplicemente una forma di lavoro diversa dalla tipica prestazione che si svolge in azienda, o da quelle normalmente conosciute. Questo non comporta, però, una attenuazione dei diritti e degli obblighi del lavoratore in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto, il testo di riferimento rimane il Dlgs 81/2008, integrato dalle poche disposizioni esposte, che completano solamente quanto previsto dal Testo Unico per una modalità di prestazione lavorativa finora sostanzialmente sconosciuta al nostro sistema di gestione della sicurezza.

Restano dunque in vigore tutti gli obblighi del datore di lavoro ed è necessario, per le aziende, adeguare alla nuova realtà professionale il documento di valutazione dei rischi e le necessarie forme di vigilanza sull'attività del lavoratore.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 5 giugno 2017)

■ Ispettori operativi oltre il territorio di competenza

Gli ispettori del lavoro possono svolgere accertamenti ed emanare provvedimenti sanzionatori anche nei confronti di realtà datoriali situate fuori dal territorio di competenza dell'ufficio di appartenenza.

È quanto stabilisce l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare 4687 del 26 maggio, al fine di consentire una maggiore flessibilità dell'attività di vigilanza e modernizzare l'azione ispettiva.

Il disallineamento tra personale ispettivo e densità di imprese, nonché il non sempre equilibrato carico delle richieste di intervento, sono le ragioni impellenti che hanno suggerito all'Inl una più ragionata ed efficace razionalizzazione degli ambiti territoriali di azione prescindendo, quando necessario, dalla limitazione geografica.

Del resto, la decisione non sembra incontrare controindicazioni legislative che impongono limitazioni territoriali agli atti di accertamento degli uffici periferici, per cui è apparso legittimo che il personale possa svolgere accertamenti ed emettere gli eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili di aziende situate fuori dall'ambito territoriale dell'ufficio.

Ciò comporta, a differenza del passato, che la pratica ispettiva continuerà a essere gestita dall'Ispettorato territoriale di appartenenza dell'ispettore, anche in relazione ai successivi adempimenti finalizzati all'adozione del verbale unico di accertamento e notificazione in base agli articoli 13 e 14 della legge 689/1981 (legge di depenalizzazione).

Restano inoltre a carico dell'ufficio di appartenenza dell'ispettore i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e le procedure di revoca e di annullamento del provvedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del Dlgs 81/2008.

La nuova procedura non avrà, invece, riflessi esterni, nei confronti, cioè, dei destinatari degli atti ispettivi, in quanto titolare a emettere l'ordinanza ingiunzione, a seguito di contestazione/notificazione di illecito amministrativo, sarà sempre l'Ispettorato territoriale della provincia competente per territorio dove è ubicata l'azienda oggetto dell'accertamento.

Analoga procedura è riservata agli atti aventi rilevanza penale, per cui la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria resta immutata, corrispondente, cioè, a quella dove è stato commesso il fatto.

Le soluzioni suggerite dall'Inl sono state ritenute applicabili anche agli ambiti territoriali di competenza degli ispettorati in merito agli accertamenti e alle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 30 maggio 2017)

■ Proroga di 120 giorni per la verifica delle attrezzature

L'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottate con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017, è provvisoriamente rinnovata per un periodo non superiore a centoventi giorni dalle rispettive scadenze.

Con apposito decreto interministeriale numero 35 del 17 maggio 2017 è stata disposta la provvisoria efficacia delle precedenti autorizzazioni che hanno una validità di 5 anni, in attesa che i soggetti interessati possano presentare domanda di rinnovo e che si completi nel frattempo l'iter istruttorio.

Verifiche delle attrezzature di lavoro – Per l'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al decreto stesso, a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o, se ciò è previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche, l'Inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Il decreto interministeriale 11 aprile 2011 disciplina le regole per la presentazione della domanda di abilitazione. L'allegato VII al predetto Dlgs 81/2008 indica per ciascuna attrezzatura la durata e la cadenza periodica dei controlli.

Domanda – Quasi contemporaneamente alla sospensione delle attuali autorizzazioni, il ministero del Lavoro, con la circolare 11 del 17 maggio 2017, ha dato istruzioni per la presentazione della richiesta di rinnovo. Il soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, nel caso permanga l'interesse a continuare a operare in tale settore, è tenuto a presentare istanza di rinnovo al ministero del Lavoro all'indirizzo Pec: (dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it verificheperiodiche@lavoro.gov.it).

Alla richiesta occorre allegare:

- a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto abilitato richiedente;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale si dichiara la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione;
- c) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'abilitazione all'effettuazione delle verifiche periodiche, che si intende rinnovare;
- d) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile in corso di validità e riferita al quinquennio di cui si chiede il rinnovo;

- e) prospetto delle attività di aggiornamento del personale dipendente e del personale con rapporto esclusivo di collaborazione, comprese le attività di formazione, riferite al quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;
- f) matrice delle competenze territoriali e del personale verificatore e dichiarazione di avvenuta pubblicazione della stessa sul sito internet del soggetto abilitato;
- g) documentazione idonea a comprovare che tutte le attrezzature in uso siano state sottoposte a manutenzione e, se prescritta, a taratura nel quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;
- h) elenco analitico delle verifiche effettuate con esito negativo e relativi verbali, con indicazione della procedura adottata per la gestione successiva delle verifiche con esito negativo e modalità di gestione di tali verifiche.

(Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 23 maggio 2017)

Approfondimenti

Antincendio - 1

La gestione dell'emergenza

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 4 maggio 2017)

La gestione dell'emergenza, rientra tra le azioni organizzative finalizzate al mantenimento dei livelli di sicurezza antincendio raggiunti per ogni attività.

17

Emergenza può essere definita come qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa per le persone e/o dei beni e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità.

Non è una definizione assoluta, la emergenza deve essere contestualizzata in base allo scenario in cui accade (luoghi di lavoro, emergenze sanitarie, emergenze di protezione civile ecc.).

In genere le emergenze possono essere definite in base:

- alle caratteristiche con cui si manifesta (comportamenti umani, guasti tecnologici, eventi naturali);
- al contesto (luoghi di lavoro, luoghi pubblici ecc.)
- alla gravità ed estensione;
- al danno (immediato e/o differito - potenziale e/o effettivo);

La gestione delle emergenze richiede una pianificazione con le seguenti caratteristiche:

- individuazione delle caratteristiche dell'evento e la sua gravità;
- descrizione delle azioni utili per ridurre i danni;
- individuazione dei soggetti incaricati alla gestione;
- definizione delle procedure di azione ed i risultati
- indicazioni sulle modalità di controllo e verifica (esercitazioni, simulazioni ecc.);

Con l'entrata in vigore del d.m. 3 agosto 2015 è possibile utilizzare criteri tecnici uniformi e riconosciuti per valutare le caratteristiche dell'organizzazione e le azioni da porre in atto, come proposto nella sezione S - Strategia antincendio al capitolo S.5 – Gestione della sicurezza antincendio.

Capitolo S.5 - Gestione della sicurezza antincendio – Pianificazione di emergenza

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

I livelli di prestazione ed i criteri accettati per l'attribuzione all'attività sono determinati come da tabella.

Livelli di prestazione	Criteri di attribuzione
I Gestione della sicurezza antincendio di livello base	Attività ove siano verificate tutte le seguenti condizioni: • profili di rischio: - R_{vita} compresi in A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3; - R_{beni} pari a 1; - $R_{ambiente}$ non significativo; • non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; • carico di incendio specifico q_f non superiore a 1200 MJ/m²; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.
II Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato per attività complesse	Attività ove sia verificato almeno uno dei seguenti criteri: • profilo di rischio R_{beni} compreso in 3, 4; • elevato affollamento complessivo: - se aperta al pubblico: affollamento complessivo superiore a 300 persone; - se non aperta al pubblico: affollamento complessivo superiore a 1000 persone; • numero complessivo di posti letto superiore a 100 e profili di rischio

	Rvita compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; • si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative e affollamento complessivo superiore a 25 persone; • si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione e affollamento complessivo superiore a 25 persone.
--	---

Le soluzioni conformi

Le soluzioni conformi per la gestione dell'emergenza sono riportate nelle seguenti tabelle:

Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA; • predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza.
Addetti al servizio Antincendio	In condizioni d'emergenza, attuano il piano d'emergenza, in particolare: • provvedono allo spegnimento di un principio di incendio; • guidano l'evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate; • eseguono le comunicazioni previste in emergenza; • offrono assistenza alle squadre di soccorso.
GSA in emergenza	La gestione della sicurezza antincendio durante l'emergenza nell'attività deve prevedere almeno: a. se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del piano di emergenza; b. se non si tratta di attività lavorativa: attivazione dei servizi di soccorso pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; c. qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze. Alla rivelazione manuale o automatica dell'incendio segue generalmente:

	a. l'immediata attivazione delle procedure contenute nella pianificazione d'emergenza, b. nelle attività più complesse, la verifica dell'effettiva presenza di un incendio e la successiva attivazione delle procedure d'emergenza.
Adempimenti minimi	• piano d'emergenza; • formazione ed informazione addetti al servizio antincendio.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA; • predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; • eventualmente predispone centro di gestione dell'emergenza; • modifica il piano di emergenza a seguito di segnalazione da parte del Coordinatore degli addetti al servizio antincendio.
Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: • sovrintende i servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste; • coordina gli interventi, in emergenza, degli addetti, la messa in sicurezza degli impianti; • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
Addetti al servizio Antincendio	In condizioni d'emergenza, attuano il piano d'emergenza, in particolare: • provvedono allo spegnimento di un principio di incendio; • guidano l'evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate; • eseguono le comunicazioni previste in emergenza;

	• offrono assistenza alle squadre di soccorso.
GSA in emergenza	La gestione della sicurezza antincendio durante l'emergenza nell'attività deve prevedere almeno: d. se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del piano di emergenza; e. se non si tratta di attività lavorativa: attivazione dei servizi di soccorso pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; f. qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze. Alla rivelazione manuale o automatica dell'incendio segue generalmente: c. l'immediata attivazione delle procedure contenute nella pianificazione d'emergenza, d. nelle attività più complesse, la verifica dell'effettiva presenza di un incendio e la successiva attivazione delle procedure d'emergenza.
Adempimenti minimi	• piano d'emergenza; • formazione ed informazione addetti al servizio antincendio; • piano di mantenimento del livello di sicurezza.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Tutti i compiti e le funzioni del livello di prestazione II ed in aggiunta i seguenti: • predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto previsto al paragrafo.
Coordinatore unità gestionale GSA	• aggiorna il piano di emergenza; • prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di interruzione dell'attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; • coordina il centro di gestione dell'emergenza.
Coordinatore degli	Come per il livello di prestazione II

addetti del servizio antincendio	
Addetti al servizio Antincendio	Come per il livello di prestazione I
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.7
Adempimenti minimi	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione II ed in aggiunta i seguenti: • centro di gestione dell'emergenza, • unità gestionale GSA.

Le soluzioni alternative

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

È considerata soluzione alternativa per tutti i livelli di prestazione l'applicazione volontaria nell'attività di un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL) (es. secondo linee guida UNI INAIL, norma BS OHSAS 18001, ...), che comprenda gli aspetti di gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza come dettagliati nel presente capitolo, nel rispetto dei livelli di prestazione.

Preparazione all'emergenza

La preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica tramite:

- pianificazione delle procedure da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;
- nelle attività lavorative con la formazione ed addestramento periodico del personale all'attuazione del piano d'emergenza, prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale impiegato.

Le misure antincendio per la preparazione all'emergenza sono riportate in tabella seguente:

Livello di prestazione	Preparazione dell'emergenza
I	La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere. Essa deve riguardare: • istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso: - azioni del responsabile dell'attività in rapporto alle squadre

	di soccorso; - azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio ed all'esodo, ivi compreso l'impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature; - azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica.
II, III	Il piano di emergenza deve contenere le procedure per la gestione dell'emergenza. In particolare: • procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione; • procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze; • procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti antincendio e il centro di gestione dell'emergenza, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso; • procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; • procedure per l'esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell'esodo; • procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell'attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; • procedure di rientro nell'edificio al termine dell'emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantirne il rientro in condizioni di sicurezza.

Preparazione all'emergenza

Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, delle vie d'esodo.

Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo siano esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.

Deve sempre essere prevista una pianificazione d'emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all'emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio.

Centro di gestione delle emergenze

Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività.

Se previsto, il centro di gestione delle emergenze deve essere costituito:

- a. nelle piccole attività con profili di rischio compresi in A1, A2, B1, B2, C1, C2: in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...);
- b. nelle altre attività: in apposito locale ad uso esclusivo, costituente compartimento antincendio, dotato di accesso dall'esterno, anche tramite percorso protetto, segnalato.

Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di:

- a. informazioni utili alla gestione dell'emergenza (es. planimetrie, schemi di impianti, numeri telefonici, ecc.);
- b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
- c. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme.

Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

La formazione antincendio per il personale marittimo

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Sicurezza24”, 18 maggio 2017)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 2 maggio 2017 (G.U. n.111 del 15 maggio 2017) ha regolamentato la istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo, inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.

Il Decreto, costituito da 7 articoli e 14 allegati, organizza tipologia e caratteristiche dei corsi, i programmi didattici, le caratteristiche delle organizzazioni ed i siti di formazione, le modalità di valutazione e certificazione.

25

I contenuti del provvedimento

All' art. 1 - Finalità e campo di applicazione, sono definiti gli obiettivi e le caratteristiche dell'addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, nonché l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere in conformità rispettivamente alle regole della Convenzione STCW' 78.

Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi, prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformità alle norme di cui al comma 1.

I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l'attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all'organizzazione, alle modalità operative di intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di aver acquisito le competenze.

Per i Comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere, chimichiere e gasiere), l'addestramento pratico navi cisterna di cui all'allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai corsi di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e gasiere.

Gli articolo 2 e 3 regolamentano l'organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzata, e l'accertamento delle competenze con i seguenti criteri:

A. Organizzazione dei corsi antincendio

1. Il corso di addestramento antincendio di base ha una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere è conforme a quello indicato nell'allegato A.

2. Il corso di addestramento antincendio avanzato ha una durata non inferiore alle 29 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere è conforme a quello indicato nell'allegato A1.

3. Ai corsi possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Per le esercitazioni pratiche, sono formati gruppi non superiori a 7 allievi per istruttore ed ogni allievo effettua tutte le tipologie d'intervento elencate negli addestramenti pratici di cui ai programmi negli allegati A e A1.

4. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

5. Ai fini del riconoscimento di idoneità, gli istituti, enti o società, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

6. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

B. Accertamento delle competenze

1. Al completamento dei singoli corsi di addestramento di base ed avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche le funzioni di segretario.

2. Gli esami relativi agli argomenti indicati nell'allegato A per il corso antincendio di base e nell'allegato A1 per il corso antincendio avanzato, si articolano in una prova scritta (test di 30 domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica per gruppo di candidati (numero massimo 7). Per l'antincendio di base, i candidati devono dimostrare di aver acquisito l'abilità pratica e le capacità nell'utilizzo delle tecniche della lotta antincendio, effettuando per gruppo, tutte le tipologie di intervento elencate nell'addestramento pratico di cui al programma in allegato A.

Per l'antincendio avanzato, invece, i candidati devono dimostrare, per gruppo (numero massimo 7 persone), di saper organizzare e/o dirigere le squadre antincendio, mediante la simulazione delle varie tipologie di lotta antincendio a bordo incluso l'utilizzo degli impianti fissi.

Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per singolo candidato, sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).

L'esame è superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.

Rilascio di attestati

L'art. 4 riguarda il rilascio degli attestati di superamento dei corsi antincendio di base ed avanzato e mantenimento delle competenze:

Ai candidati che superano gli esami, è rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati E ed F, rispettivamente per il corso antincendio di base e per il corso antincendio avanzato.

Gli addestramenti hanno validità quinquennale. Il marittimo in possesso dell'attestato, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalità di cui all'art. 5.

Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto ed ancora in corso di validità, per l'aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti già eseguiti.

Aggiornamento dell'addestramento

L'art. 5 riguarda il rilascio degli attestati di superamento dei corsi antincendio di base ed avanzato e mantenimento delle competenze:

1. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio di base, della durata di almeno 8 ore, è svolto presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio di base, secondo il programma di cui all'allegato G. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 2.

2. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato, della durata di almeno 12 ore, è effettuato in maniera completa, presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio avanzato, secondo il programma di cui all'allegato H, oppure parte presso gli istituti, enti o società di cui sopra, della durata di almeno 8 ore (secondo il programma riportato in allegato H1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato H2).

All'aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o società, possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 2.

3. Anche per i corsi di aggiornamento gli istituti, enti o società che intendono svolgerli devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di Porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento e per conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

4. Al termine dei corsi di aggiornamento antincendio di base e avanzato, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento, redige un verbale dei partecipanti ai corsi e rilascia un attestato ai candidati risultati idonei, come da modello allegato L per l'aggiornamento dell'antincendio di base e allegato M per l'aggiornamento dell'antincendio avanzato.

5. Gli addestramenti di cui al programma in allegato H2, quale completamento del percorso di aggiornamento per l'antincendio avanzato, sono svolti a bordo della nave, sotto la supervisione e

responsabilità della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine, attraverso una procedura documentata, disciplina l'attività e provvede a designare uno o più «responsabili dell'addestramento» che sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed allo svolgimento dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato i corsi di cui al presente decreto.

La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente.

Al termine dell'aggiornamento, il responsabile dell'addestramento effettuato a bordo, rilascia un'attestazione come da modello allegato N.

L'art. 6 indica l'entrata in vigore il 30 Ottobre 2017.

Art. 7 riguarda le abrogazioni di norme non compatibili.

Allegati

Il Decreto riporta 14 allegati, in cui sono riportate le specifiche tecniche riguardanti le attività previste (formazione, accertamento, aggiornamento ecc.), di seguito descritti:

Allegato A

L'allegato riporta il programma dell'addestramento teorico-pratico per il corso "antincendio di base", articolato in obiettivi di competenze:

- Competenza 1: Ridurre il rischio di incendio e mantenere un adeguato stato di prontezza operativa
- Competenza 2: Combattere e spegnere l'incendio ed addestramento pratico.

Il programma si sviluppa su un totale di 15 ore articolate, per ogni obiettivo di conoscenza (teoria) ed addestramento pratico.

Allegato A1:

L'allegato riporta il programma dell'addestramento teorico-pratico per il corso "antincendio avanzato", articolato in obiettivi di competenze:

- Competenza 1: Direzione e controllo delle operazioni antincendio a bordo delle navi.
- Competenza 2: Organizzazione e addestramento delle squadre antincendio.
- Competenza 3: Ispezione e manutenzione dei sistemi di rilevazione ed estinzione incendi e relativi equipaggiamenti.
- Competenza 4: Inchieste e rapporti sugli incidenti che riguardano gli incendi a bordo ed addestramento pratico navi cisterna.

Il programma si sviluppa su un totale di 29 ore articolate in moduli per ogni obiettivo di competenza ed addestramento pratico.

Allegato B

Sono indicate strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all'addestramento teorico-pratico per i corso antincendio di base ed avanzato, ed in particolare:

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici.
2. Materiale di sostegno dell'insegnamento (Manuale istruttore; b) Video proiettore; c) Filmati Audio-Video; testi di riferimento, piani di sicurezza, piani di emergenza, manuali operativi antincendio ecc.)
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso redatte secondo le linee guida dei modelli di corso dell'IMO n° 1.20 per il corso Antincendio di base e n. 2.03 per l'antincendio avanzato.
4. Strutture, locali/laboratori per addestramento e simulazione rispondenti a determinati specifiche tecniche.
In particolare è richiesta una struttura in acciaio simulante una tuga con vari compartimenti chiusi di una nave per le esercitazioni antincendio e di fumo, di caratteristiche rappresentata in "figura A" per il solo corso antincendio di base e "figura B" per il corso antincendio base ed avanzato;

Allegato C

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso.

Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laureato in ingegneria navale o meccanica (laurea magistrale) con almeno tre anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo o con pari esperienza specifica acquisita presso industrie navali o enti di classifica riconosciuti IACS, ed abbia frequentato un corso antincendio presso centri specializzati;
- b) Comandante/1°Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT negli ultimi 5 a livello manageriale;
- c) Direttore/1°Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000kW, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000kW e di stazza pari o superiore a 3000GT negli ultimi 5 a livello manageriale;
- d) Esperto: persona appartenente/proveniente dal servizio permanente del Corpo dei vigili del fuoco, con esperienza e responsabilità come capo squadra o superiore;
- e) Medico laureato in Medicina e Chirurgia con almeno 12 mesi di esperienza lavorativa;

Gli istruttori in possesso dei requisiti specifici di cui sopra, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 anni;

Gli istruttori già riconosciuti idonei e accreditati per lo svolgimento del corso antincendio di base e avanzato ai sensi del D.M. 4 aprile 1987, ottengono l'accreditamento per un periodo di anni 5 dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore".

6) Per ogni singolo corso di addestramento, sono nominati un Direttore e Vice Direttore del corso, responsabili della corretta implementazione del singolo corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per assumere la carica di Direttore/Vice Direttore del corso, è richiesta una comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'ambito della formazione, nonché la certificazione prevista dal decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore".

Allegato D

Valutazione della prova pratica.

Per la valutazione della prova pratica è utilizzata una scala tassonomica con delle valutazioni di:

- Insufficiente;
- Sufficiente;
- Buona;
- Distinto;
- Ottimo.

La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno “sufficiente” che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

Allegato E: modello attestato relativo al corso antincendio di base statement of fire prevention and fire fighting training course.

Allegato F: modello attestato relativo al corso antincendio avanzato statement of advanced training in fire fighting.

Allegato G: programma del corso di “aggiornamento antincendio di base” svolto presso istituti, enti o società di cui all’art. 5, comma 1.

Allegato H: programma del corso di “aggiornamento antincendio avanzato” svolto presso istituti, enti o società (completo) di cui all’art. 5, comma 2.

Competenza 1: controllo delle operazioni antincendio a bordo delle navi.

Allegato H1: programma del corso di “aggiornamento antincendio avanzato” svolto presso istituti, enti o società (ridotto) di cui all’art. 5, comma 2.

Allegato H2: programma del corso di “aggiornamento antincendio avanzato” svolto a bordo di cui all’art. 5, comma 2.

Allegato I: modello attestato relativo al corso aggiornamento antincendio di base statement of refresher fire prevention and fire fighting training course.

Allegato M: modello attestato relativo al corso di aggiornamento antincendio avanzato statement of refresher training in advanced fire fighting course.

Allegato N: modello attestato di avvenuto aggiornamento a bordo dell’addestramento antincendio avanzato statement of on board refresher training in advanced fire fighting.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza 21 aprile 2017, n. 10145

Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore

(A cura di Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, n. 23 del 2 giugno 2017, pag. 38-42)

Pres. Bronzini; Rel. Leo; Ric. M.C.; Controric. M.G. S.r.l. e C.A.S.C.A.R.L.;

Lavoro - Lavoro Subordinato - Infortunio sul luogo di lavoro - Responsabilità del Datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - Colpa e nesso causale - Responsabilità contrattuale per omissione - Prova liberatoria - Adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche - Onere della prova.

La responsabilità del datore di lavoro, in caso d'infortunio occorso durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, discende tanto dalla mancata adozione delle specifiche misure e dei presidi imposti dalle norme antinfortunistiche quanto dalla violazione della clausola generale dell'art. 2087 c.c., in forza della quale grava sul datore l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando ogni più opportuna cautela in relazione alle peculiarità dell'ambiente di lavoro e delle lavorazioni svolte dai dipendenti.

Nota

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce i presupposti per l'imputazione in capo al datore di lavoro della responsabilità risarcitoria per gli infortuni occorsi ai dipendenti durante lo svolgimento della prestazione di lavoro: tale responsabilità discende, alternativamente, dalla mancata predisposizione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore previste da norme specifiche ovvero dalla violazione della norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., giusto la quale il datore è tenuto ad adottare tutte le cautele che, secondo la comune esperienza, e ancorché non prescritte da norme antinfortunistiche, siano atte a preservare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa.

Nel caso di specie, un dipendente addetto alla lavorazione della ceramica riportava un infortunio a causa della caduta da una scala, inserita in un ambiente lavorativo caratterizzato - per il tipo di lavorazioni compiute - dalla costante presenza, ritenuta fonte di specifico pericolo, di acqua sul pavimento nonché sui macchinari e gli attrezzi di lavoro.

A fronte di tale contesto lavorativo, il datore si era limitato a predisporre dispositivi di protezione consistenti in calzature anti-sdrucciolo, oltre all'organizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza.

La Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, aveva escluso la responsabilità del datore e rigettato la richiesta risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali del lavoratore sull'assunto che quest'ultimo non avesse fornito la prova della "causa specifica dello scivolamento e,

quindi, la colpa del datore di lavoro".

Il dipendente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, in particolare, che la sentenza di appello avrebbe sovvertito gli oneri della prova in tema di risarcimento del danno per infortunio sul lavoro, imponendo al dipendente di dimostrare la causa dell'infortunio e la riconducibilità di questo alla colpa del datore. In tal modo, censura ulteriormente il ricorrente, la Corte avrebbe omesso di valutare l'omesso adempimento da parte del datore degli oneri di tutela e sicurezza imposti dalle norme antinfortunistiche e dall'art. 2087 c.c.

La Suprema Corte accoglie il ricorso, confermando, anzitutto, la lettura estensiva dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro un obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore che "non si esaurisce "nell'adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico", ma attiene anche - e soprattutto - alla predisposizione di "misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro, anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio"".

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello sia incorsa in errore allorché ha omesso di valutare la circostanza che il datore non avesse fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le opportune misure di prevenzione, in relazione alla concreta realtà aziendale e ai potenziali fattori di rischio individuabili sulla base delle conoscenze tecnico - scientifiche acquisite al tempo dell'infortunio, a nulla rilevando, peraltro, che il lavoratore non fosse stato in grado di allegare e provare l'eziologia dell'infortunio: l'art. 2087 c.c. - soggiunge la Cassazione - introduce una responsabilità contrattuale per omissione che discende, automaticamente, dalla mancata adozione da parte del datore di tutte le misure utili per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.

In conclusione, affermano i Giudici di legittimità, sussiste il "nesso causale tra l'infortunio occorso al M.C. e l'attività svolta dallo stesso in un ambiente in cui, per la scivolosità del pavimento e degli strumenti connessi all'attività lavorativa, causata dal particolare tipo di lavorazione, era altamente probabile che, non adottando ogni cautela prescritta, si verificassero eventi dannosi per il personale".

Rassegna normativa

(G.U. 6 giugno 2017, n. 129)



Sicurezza

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 12 maggio 2017, n. 109)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 12 maggio 2017, n. 109)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 12 maggio 2017, n. 109)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 maggio 2017

Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo.
(G.U. 13 maggio 2017, n. 110)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 maggio 2017

Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.
(G.U. 15 maggio 2017, n. 111)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 maggio 2017

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.
(G.U. 23 maggio 2017, n. 118)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 26 maggio 2017, n. 121)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto 4 dicembre 2013.
(G.U. 1 giugno 2017, n. 126)



Ambiente

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

ORDINANZA 28 aprile 2017

Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. (Ordinanza n. 21).
(G.U. 10 maggio 2017, n. 107)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 marzo 2017, n. 58

Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis.
(G.U. 11 maggio 2017, n. 108)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2017

Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche.

(G.U. 12 maggio 2017, n. 109)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 2017

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Foggia e di Taranto. (Ordinanza n. 450).

(G.U. 12 maggio 2017, n. 109)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 marzo 2017

Nuova denominazione e nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa», già «Laguna di Grado e Marano».

(G.U. 13 maggio 2017, n. 110)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 aprile 2017

Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas.

(G.U. 13 maggio 2017, n. 110)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 2017

Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5805. (Ordinanza n. 451).

(G.U. 13 maggio 2017, n. 110)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani. (Ordinanza n. 452).

(G.U. 13 maggio 2017, n. 110)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 2 maggio 2017

(G.U. 13 maggio 2017, n. 110)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 maggio 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in provincia di Roma. (Ordinanza n. 453).

(G.U. 15 maggio 2017, n. 111)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 5 maggio 2017

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati. (Ordinanza n. 23). (G.U. 17 maggio 2017, n. 113)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 aprile 2017

Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

(G.U. 22 maggio 2017, n. 117)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 maggio 2017

Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi.

(G.U. 23 maggio 2017, n. 118)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 12 maggio 2017

Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017. (Ordinanza n. 24).

(G.U. 24 maggio 2017, n. 119)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 marzo 2017, n. 68

Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

(G.U. 27 maggio 2017, n. 122)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 maggio 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 454).

(G.U. 29 maggio 2017, n. 123)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia.

(G.U. 3 giugno 2017, n. 127)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio.

(G.U. 3 giugno 2017, n. 127)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017

Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SiAM.

(G.U. 5 giugno 2017, n. 128)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 23 maggio 2017

Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 25).
(G.U. 5 giugno 2017, n. 128)

39

UMAN24 – Giugno 2017 – Numero 20

L'Esperto risponde

40

■ L'AMMINISTRATORE E LE AZIONI PER LA SICUREZZA

D. *Da una perizia in un condominio, di cui sono amministratore, risulta che in taluni impianti a gas di unità abitative, realizzati nel 1985, sono state costruite alcune tubazioni del gas in contrasto con le norme Uni-Cig applicabili in quel tempo e anche con quelle attuali (nello specifico, lunghi tubi sottotraccia passanti per il centro del pavimento delle unità abitative, senza ispezione a vista dei raccordi, più i tubi non dotati di guaina passanti per i solai comuni non aerati). Inoltre, le tubazioni private realizzate in difformità passano per le parti comuni dell'edificio (la soletta interpiano tra due appartamenti e il solaio comune).*

In caso di inerzia dei proprietari ai miei solleciti, a quale autorità amministrativa posso rivolgermi per segnalare la situazione riscontrata in perizia e chiedere di sollecitare i proprietari a rimuovere la situazione di pericolo?

R. Senza entrare nel merito delle specifiche violazioni della normativa tecnica, che richiederebbe una vera e propria consulenza e l'esame della fattispecie in concreto, e fermo restando che la soletta che divide due appartamenti l'uno all'altro sovrastanti è in comproprietà tra i condòmini proprietari degli alloggi stessi (articolo 1125 del Codice civile), l'articolo 14 della legge 46 del 1990, e successive modifiche, dispone che, «per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i Comuni, le Unità sanitarie locali, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15».

Dunque, l'amministratore può rivolgersi agli enti/autorità citati, presentando un esposto. Si tenga, tra l'altro, presente che per l'articolo 1130, comma 1, n. 6 del Codice civile - ove gli impianti non a norma interessino parti comuni - rientra fra le attribuzioni dell'amministratore quella di «curare la tenuta... di ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio...».

(Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L'Esperto Risponde”, 29 maggio 2017)

■ DEPOSITO DI MATERIALI: SERVE L'ASSENSO COMUNALE

D. *L'autorimessa condominiale (box auto e cantinole) è priva del certificato di prevenzione incendi. Dopo un sopralluogo dei Vigili del fuoco, il Comune ha emesso ordinanza di chiusura totale. Essendo in corso la procedura per l'adeguamento alla normativa antincendio (pareri dei Vigili del fuoco ed*

esecuzione lavori), l'amministratore ha dichiarato in assemblea di autorizzare l'uso dell'autorimessa solo come deposito di materiali, con notifica a tutti i condòmini (notifica non avvenuta). Questa autorizzazione è legittima? Occorre notificarla anche al Comune e agli altri enti interessati, oppure bisogna provvedere al suo annullamento?

R. Se abbiamo ben compreso, l'ordinanza del Comune ha riguardato le cantine di proprietà singola e l'autorimessa condominiale. Per usufruire dei locali a titolo di deposito di materiali (non infiammabili), occorre che il singolo condomino interessato o l'amministratore ottengano dal Comune un'autorizzazione in deroga all'ordinanza comunale, previo parere dei Vigili del fuoco (poiché è insufficiente la semplice autorizzazione dell'amministratore). Secondo l'articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile, infatti, la tutela della sicurezza dell'edificio condominiale è prerogativa di tutti i condòmini, che in materia devono deliberare all'unanimità.

41

(Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 8 maggio 2017)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN a giugno 2017

QUANDO	DOVE	COSA
21 giugno	Firenze Auditorium Cosimo Ridolfi Cassa di Risparmio Firenze	SICURTECH Village



Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.